



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO



POLIZIA LOCALE

84083 Via Europa n. 56
☎ 081 5163270 - ☎ 081952366
poliziale@comune.castelsangiorgio.sa.it
poliziale@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it



N° 35 Reg. Ord. del 31.03.2016

Oggetto: regolamentazione aree di parcheggio a pagamento fino alla data del 31.12.2016.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTE le precedenti ordinanze con la quale venivano istituite aree di parcheggio a pagamento sul territorio comunale, delimitate da strisce orizzontali di colore blu;

VISTO che le attività di organizzazione, di gestione e controllo sono affidate alla San Giorgio Servizi srl, quale società partecipata in House Providing del Comune, come da delibera n° 78 del 30.12.2014;

VISTA la delibera di Giunta n° 10 del 23.03.2016, è espressa volontà dell'Organo di Governo di provvedere al rinnovo della concessione annuale del servizio di cui trattasi;

VISTA la convenzione tra il Comune di Castel San Giorgio e la Società in house providing San Giorgio Servizi Srl stipulata in data 31/03/2016, con la quale vengono disciplinati i criteri organizzativi diretti alla regolamentazione delle attività di gestione delle predette aree destinate alla sosta a pagamento;

VISTO l'art. 7 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTA la normativa vigente ai sensi e per gli effetti della legge 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- la proroga fino al 31.12.2016 della sosta a pagamento nei seguenti parcheggi regolamentati con tariffa:

1. Via Luigi Guerrasio lato sinistro dall'incrocio di via Piave fino all'incrocio di via Europa;
2. Via Largo Onorato;
3. Via Piave dal civico 61 fino all'incrocio di via Largo Onorato;
4. Via Europa; Via Ten. Bruno Lombardi dall'incrocio di via A. Capuano fino alla rotonda di Aiello – Santa Maria a Favore;

- che la tariffa da corrispondere per la fruizione dei parcheggi a pagamento delle aree blu è la seguente;

α) € 0,60 l'ora con possibilità di frazionamento di 0,20 per 20 minuti di sosta e frazione: € 3,00 giornaliero;

β) di applicare ai parcheggi a pagamento i seguenti orari e giorni di funzionamento:

- tutti i giorni ad esclusione domenicali e festivi dalle ore 8,00 alle ore 14,00, dalle ore 16:00 alle ore 21:00;

χ) le modalità di corresponsione della predetta tariffa sono le seguenti, a scelta dell'utente:

- parcometro;

- tessera di abbonamento;
 - tickets;
- δ) di stabilire le agevolazioni di pagamento delle aree disponibili per le seguente modalità:
- € 50,00/anno: per residenti e lavoratori giornalieri, anche di altro Comune (dipendenti di banche, uffici, negozi, studi, ecc.). Ogni abbonamento vale per una sola autovettura.
- ε) di esentare dal pagamento della sosta nelle aree soggette tariffazione i seguenti mezzi: veicoli delle forze armate, delle forze di polizia, e pronto intervento e di soccorso purchè riconoscibili come tali e in servizio di emergenza, veicoli al servizio di persone con limitata capacità motoria in possesso di contrassegno di cui il DPR. 503/ 1996 (art.12) e DPR 495/92 (art.381) ;
- φ) l'utente dovrà esporre il ticket, o altro sistema di pagamento prescelto, sul cruscotto del veicolo che sia ben chiaro e visibile;
- γ) E' fatto obbligo alla Società San Giorgio Servizi srl, di provvedere alla esecuzione e installazione della prescritta segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, nonché tutti i strumenti necessari per la corresponsione della tariffa;
- η) la Polizia Locale unitamente a tutti i soggetti di cui all'art. 12 D.Lvo 30/04/92 n. 285 Nuovo Codice della Strada, e gli Ausiliari della Sosta previsti dall'art. 17 c. 132 della legge 15/05/1997, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza delle disposizioni dettate dalla presente;
- ι) i trasgressori saranno puniti con l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada;
- φ) di prevedere la sanzione di euro 10,00 per i possessori di tessera di abbonamento che si rendono responsabili di mancata esposizione in fase di sosta del veicolo.

A V V E R T E

A norma dell'art.3 comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni, dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

In relazione al disposto Art. 37 del C.D.S., sempre nel termine di sessanta giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.D.S., D.P.R. 495/1992.

Castel San Giorgio lì 31.03.2016

Il Comandante della P.L.
Cap. Vincenzo Santaniello

